

INDICE	PAGINE
TITOLO I: NORME GENERALI	
ART. 1 OGGETTO	3
ART. 2 COMPETENZE	3
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI E OBBLIGHI	3
ART. 4 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	3
ART. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	3
ART. 6 RESPONSABILITÀ	4
ART. 7 REGISTRO CIMITERIALE	4
ART. 8 PLANIMETRIA CIMITERIALE	4
ART. 9 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	4
TITOLO II ACCESSO AL CIMITERO	
ART. 10 ORARIO	5
ART. 11 DISCIPLINA DELL'INGRESSO	5
ART. 12 DIVIETI SPECIALI	5
ART. 13 RITI FUNEBRI	6
TITOLO III: DISPOSIZIONI SULLE SALME, FERETRI E TRASPORTO	
ART. 14 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	6
ART. 15 FERETRI PER INUMAZIONE, CREMAZIONE	6
ART. 16 TRASPORTI DI SALME	7
ART. 17 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	7
ART. 18 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	8
TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL CIMITERO	
ART. 19 ZONIZZAZIONE CIMITERIALE	8
ART. 20 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE (PRC)	8
ART. 21 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	9
ART. 22 CAMPI DI INUMAZIONE - DIMENSIONE DEI FOSSI	9
ART. 23 CONSERVAZIONE DEI RESTI MORTALI - DIMENSIONE DEGLI OSSARI	9
ART. 24 OSSARIO COMUNE	10
ART. 25 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE	9
ART. 26 LOCALE E/O SALA DEL COMMiato	10
TITOLO V: ORNAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI	
ART. 27 LA MANUTENZIONE DELL'AREA	10
ART. 28 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	10
ART. 29 MATERIALI ORNAMENTALI	10
TITOLO VI: INUMAZIONI E ESUMAZIONI	
ART. 30 INUMAZIONE - DEFINIZIONE DEI TERMINI E METODOLOGIA	11
ART. 31 ESUMAZIONI ORDINARIE	11
ART. 32 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	11
ART. 33 ESUMAZIONE STRAORDINARIA	12
ART. 34 ESUMAZIONI A PAGAMENTO	12

ART. 35 RACCOLTA DELLE OSSA	12
ART. 36 OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	12
TITOLO VII: CREMAZIONE	
ART. 37 CREMATORIO	13
ART. 38 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	13
ART. 39 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI	13
TITOLO VIII: CONCESSIONI CIMITERIALI	
ART. 40 DURATA DELLE CONCESSIONI	15
ART. 41 ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA SEPOLTURA RAPPRESENTANTI DEL CLERO	15
ART. 42 VIGENZA DI PRECEDENTI CONCESSIONI	15
TITOLO IX - IL PERSONALE DEL CIMITERO	
ART. 43 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO	15
TITOLO X - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO	
ART. 44 IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - FUNZIONI - AUTORIZZAZIONI	16
ART. 45 IMPRESE EDILI - ADEMPIMENTI	19
ART. 46 DIVIETI	19
TITOLO XI - TARIFFE E SANZIONI	
ART. 47 TARIFFE	19
ART. 48 SANZIONI	20
TITOLO XII - NORME FINALI	
ART. 49 NORMA FINALE E DI RINVIO	20

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla Legge n.26 del 28.2.2001 e alle Leggi Regionali n.12 del 24.11.2001, n.20 del 9.10.2006 e n.7 del 25.7.2013, ha per oggetto le norme dirette ai cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla gestione, custodia e vigilanza del cimiteri e locali annessi, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

L'ordine, la gestione e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Servizio che li espleta mediante il personale comunale unitamente alla ditta a cui è affidata la gestione dei servizi cimiteriali.

La manutenzione del cimitero così come la custodia e tutti i servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3 Disposizioni generali e obblighi

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le operazioni di inumazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Art. 4 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. le salme di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel comune, ma nate in esso e loro coniugi;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/'90;
- e. le salme di persone, che non rientrano nei casi di cui sopra, che hanno ricoperto cariche istituzionali elettive nel Comune di Agerola;
- f. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a. l'ingresso e visita al cimitero;
- b. raccolta e deposizione delle ossa in ossario comune;

- c. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo le modalità specificate al successivo art. 17;
- d. la fornitura della bara e la fornitura del trasporto funebre per le salme di persone decedute in stato di indigenza, da accertare tramite i servizi sociali comunali, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 3.5.2000 n. 130.

Il servizio amministrativo è incaricato, a mezzo dell'ufficio servizi sociali comunali, dell'accertamento dello stato di indigenza.

Il servizio potrà essere eseguito solo da imprese in possesso dell'autorizzazione al trasporto funebre, come per legge.

I servizi di inumazione ed esumazione sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 6 ottobre 2004 e Giunta Comunale numero 124 del 12 settembre 2006, ovvero in conformità ad eventuali modifiche approvate con determinazioni dell'organo competente.

Art. 6

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 7

Registro cimiteriale

Il responsabile del servizio, e per esso il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 8

Planimetria cimiteriale

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1:200 del cimitero del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 9

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a. l'orario di apertura e chiusura;
- b. copia del presente regolamento;
- c. planimetria cimiteriale;

- d. l'elenco dei campi all'interno dei quali sono previste le esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- e. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II: ACCESSO AL CIMITERO

Art. 10

Orario

L'accesso al cimitero per le visite è consentito in tutti i giorni della settimana compresi i festivi, ad esclusione del lunedì.

Nell'ambito del principio di cui al precedente comma, il Sindaco stabilisce l'orario di apertura e chiusura del cimitero, variabile per stagioni ed in occasione di particolari festività.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori nel cimitero.

Il servizio di sepoltura, per evidenti ragioni di gestione e di igiene e salute pubblica, viene garantito dal lunedì al sabato entro l'orario di chiusura del cimitero, esclusi i festivi.

Il responsabile del servizio, in presenza di esigenze particolari e/o eccezionali, può autorizzare la sepoltura in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 11

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, privi di scarpe o di calzari, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 12

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 13
Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SULLE SALME, FERETRI E TRASPORTO

Art. 14
Deposizione della salma nel feretro

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 12/2001 ed in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990 è stato istituito, dall'ASL territorialmente competente, un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica, funzionante 24 ore su 24, compresi i festivi, in cui è presente un elettrocardiografo per l'accertamento della morte. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15
Feretri per inumazione e modalità per la cremazione.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
- b) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A), se il trasporto è: per o dall'estero;
- c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- d) per cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

Comune di Agerola - Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;
- per salme destinate a cremazione in comuni distanti oltre 100 km all' interno della cassa di legno deve essere inserita una barriera di materiale biodegradabile.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Inoltre, ai fini di una corretta applicazione degli artt. 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990, la sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, e pertanto lo stesso dovrà redigere apposito verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, apponendo inoltre apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Art. 16

Trasporti di salme

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Per le salme dirette in Cimiteri di altri comuni o in caso di cadaveri in transito nel Comune di Agerola, nell'autorizzare la sosta per le onoranze funebri, il Comune deve assicurarsi che il trasporto funebre sia eseguito da impresa che abbia i requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 12/2001 così come modificata dalla Legge Regionale n.7 del 25 Luglio 2013.

Art. 17

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 5, lettera d), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dai servizi sociali comunali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 18

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DEL CIMITERO

Art. 19

Zonizzazione cimiteriale

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative tecniche ed urbanistiche vigenti.

Art. 20

Piano regolatore cimiteriale (PRC)

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di nicchie e/o nicchie-cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree;
- e) dei fabbisogni futuri di aree e servizi in rapporto alla domanda esistente per le inumazioni e per i nicchiaristi.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite destinati a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) ossario comune;
- c) nicchiaristi e/o urne cinerarie;
- d) locale cappella per onoranze funebri e/o camera ardente e/o sala del commiato;
- e) locale deposito materiali;
- f) locale di osservazione e/o camera mortuaria;
- g) locale per deposito provvisorio resti mortali;
- h) locali per il personale di custodia;

- i) locale in uso alla ditta di gestione dell'impianto "votiva";
- j) locali per servizi igienici;
- k) viali di accesso e di distribuzione.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 21

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero, qualora si recepiscano ulteriori aree, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o dalla giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 22

Campi di inumazione – Dimensione dei fossi

Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.

La numerazione dei fossi deve corrispondere a quanto indicato nella planimetria redatta e da allegare al piano regolatore cimiteriale.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

Le tombe di copertura dovranno essere realizzate secondo lo schema progettuale redatto dall'ufficio tecnico comunale e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 3 luglio 1989 e ratificata con delibera commissariale numero 31 del 22 settembre 1989, ovvero in conformità ad eventuali modifiche da approvare con future determinazioni. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di detti materiali fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In ogni caso, la rimozione, l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali residuati dalla precedente sepoltura è posta a carico della ditta incaricata della costruzione della lapide. In caso di inadempimento il Comune applicherà una penale di € 200,00 a titolo di recupero delle spese che dovrà sostenere per la rimozione, l'allontanamento e lo smaltimento di detti materiali, al cui pagamento saranno solidamente tenuti la ditta incaricata e gli eredi del defunto.

Art. 23

Conservazione dei resti mortali – Dimensioni degli ossari

I resti mortali provenienti da esumazioni vanno conservati in idonei contenitori metallici, recanti il nome e cognome del defunto, e deposti nelle nicchie ossari date in concessione dal comune ai privati. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 24

Ossario comune

Nel cimitero è già esistente un ossario comune ove vengano raccolti e depositati i resti mortali provenienti dalle esumazioni di salme completamente mineralizzate e non richieste dei familiari per altre destinazioni. Tale locale, ubicato nel piano interrato della cappella cimiteriale, non è accessibile al pubblico, è difeso dalle infiltrazioni di acqua e facilmente ispezionabile dagli addetti. Tale forma di sepoltura è gratuita.

Art. 25

Depositi di osservazione

Il Comune ha individuato all'interno dell'area cimiteriale un locale deposito per l'eventuale osservazione di cadaveri. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri comuni.

Art. 26

Locale e/o Sala del "commiato"

In attesa che la Giunta Regionale stabilisca i requisiti strutturali previsti dell'art.10 bis della Legge n.12/2001, è istituita in via provvisoria la sala del "commiato" presso il locale "cappella" ubicato all'interno dell'area cimiteriale.

La sala del "commiato" è destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del feretro appartenente a ogni confessioni religiosa che non disponga di idonei ambienti per tale scopo.

Tutte le competenze relative al ricevimento della salma, alla sua vestizione, alla vigilanza sulla sua conservazione, alla chiusura della bara, al caricamento sull'autofunebre del feretro, rimangono ad esclusivo carico delle agenzie funebri incaricate del trasporto.

TITOLO V: ORNAMENTO DELLE AREE CIMITERIALI

Art. 27

La manutenzione dell'area

E' cura del comune e del concessionario mantenere e potenziare il verde esistente, provvedere alla pulizia dei locali esistenti e dei viali, dare decoro all'ambiente.

Art. 28

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, da parte della ditta incaricata del servizio di manutenzione dell'area cimiteriale, la falciatura, la potatura delle siepi, ecc., e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 29

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolte d'ufficio le lapidi installate in difformità a quanto previsto dall'art.22 del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che siano non conformi a quelli prescritti dalla delibera di G.C. 209/89 , e o col tempo siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per giorni 10, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO VI: INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art. 30

Inumazione- Definizione dei termini e metodologia

Inumazione: seppellimento nel terreno della salma contenuta in una cassa di legno.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di circa 10 anni dal giorno del seppellimento, salvo deroga degli organi competenti, e sono assegnate ogni qualvolta ne sia richiesta una nuova sepoltura.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 31

Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/90 e cioè , normalmente , di 10 anni circa;
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Ove non ricorrano esigenze specifiche, si tenderà ad evitare la loro effettuazione nei periodi più caldi, e cioè nei mesi di luglio ed agosto.
- 3) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto all'art. 35.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Art. 32

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali comunali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria darà indicazioni relativamente alle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'area cimiteriale dove avvengono le esumazioni verrà recintata con pannelli tali da impedire sia l'accesso al personale non addetto che la visione delle operazioni. Le operazioni di esumazione devono avvenire e si devono concludere all'interno del recinto predetto.

Art. 33

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, con ordinanza motivata del Sindaco o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. E' compito del responsabile del servizio stabilire, per quanto di competenza, se il cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio dell'Azienda A. S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Tutte le esumazioni straordinarie da effettuarsi al di sotto dei cinque anni e quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si eseguono in presenza del medico preposto dalla ASL competente per territorio.

Art. 34

Esumazioni a pagamento

Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa vigente. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 35

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte dalle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cassette di zinco da destinare nel nicchiario in concessione.

Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 36

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Independentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo saranno alienati dal comune in conformità alle normative vigenti in materia.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dell'area cimiteriale.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

TITOLO VII: CREMAZIONE

Art. 37

Crematorio

Il Comune, per procedere ad eventuali cremazioni, può avvalersi dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 38

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui al 1° comma dell'art. 79, del D.P.R. 10.06.1990, n. 285 e s.m.i., è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.
Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 39

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

a) Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai

Comune di Agerola - Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali

soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990.

b) Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) conservata all'interno della nicchia in concessione;
 - b) conservata all'interno del cimitero;
 - c) consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 2 dell'art.39.

c) Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
 - b) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

d) Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto al comma 2 lett.a, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

e) Informazione ai cittadini

1. I comuni e la regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e/o dai comuni."

TITOLO VIII: CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 40

Durata delle concessioni

Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata in 25 anni per le nicchie e/o mensole cinerarie individuali.

La concessione di cui sopra, a richiesta degli interessati, può essere rinnovata per un uguale periodo di tempo. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto medesimo.

La concessione si trasmette esclusivamente agli eredi legittimi del concessionario. Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del/dei nuovi concessionari entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario. Decorso inutilmente tale periodo il responsabile di polizia mortuaria espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra. In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'oggetto di concessione viene ricondotto alla proprietà comunale.

Per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.

Art. 41

Assegnazione di aree per la sepoltura di rappresentanti del clero.

All'interno del Cimitero è stata riservata una apposita area, contraddistinta con la lettera "G", destinata alla sepoltura di salme di rappresentanti del clero.

Art. 42

Vigenza di precedenti concessioni

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzati nel termine di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IX - IL PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 43

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero deve essere in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della legge regionale 12/2001 e successive modifiche ed integrazioni, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/2001).

Lo stesso è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o motivo di risoluzione contrattuale nel caso di affidamento all'esterno dei servizi cimiteriali.

TITOLO X – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 44

Imprese di Pompe Funebri - Funzioni – Autorizzazioni

Il trasporto di salme, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I trasporti di salme si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 2, della L.R. 12/2001 e s.m.i. introdotte dalla Legge Regionale n.7 del 25 luglio 2013.

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

- a) accerta l'identità del cadavere;
- b) accerta che il feretro sia stato correttamente composto in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) accerta che sia apposto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;
- e) redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate dal comma 5 dell'art. 9 dell'allegato A alla legge regionale 12/2001, modificata dalla legge regionale 7/2013. Inoltre, comunica al Comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come stabilito dal comma 6 dell'art. 9 dell'allegato A alla Legge Regionale 12/2001, modificata dalla Legge Regionale 7/2013.

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento nonché ulteriori ed eventuali documenti previsti per legge.

Lo stesso incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al responsabile del cimitero di destinazione.

I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati da imprese abilitate a svolgere attività funebre di cui all'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 12/2001 modificata dalla Legge Regio-

nale 7/2013, che dimostrino il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune di Agerola (NA), oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della Legge Regionale 12/2001 modificata dalla Legge Regionale 7/2013, una volta istituito.

E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito.

L'impresa che intende ottenere dal comune il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della Legge Regionale 12/01, modificata dalla Legge Regionale 7/2013.

In particolare le imprese per essere autorizzate all'attività funeraria, devono richiedere il rilascio del titolo abilitativo al Servizio Attività Produttive e devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 1) segnalazione certificata di inizio attività per l'apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;
- 2) denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
- 3) un'auto funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- 4) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- 5) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L. R. 12/2001), ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria;
- 6) rispetto delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- 7) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e);
- 8) dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri contrassegnato come allegato A) alla Legge Regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 e ss.mm.ii.

L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
- b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
- c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Il personale incaricato presso il cimitero riceve il feretro, controlla le autorizzazioni al trasporto ed alla sepoltura, dispone la sepoltura ed annota nell'apposito registro, redatto in duplice copia, tutte le operazioni eseguite, come disposto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza. Il Responsabile del servizio di stato civile ed anagrafe rilascia l'autorizzazione al trasporto e al seppellimento della salma, in conformità a quanto disposto dal comma 5 art. 9 dell'allegato A della legge regionale 12/2001 modificata dalla legge regionale 7/2013, riportando quindi nella stessa:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della legge.

L'autorizzazione dovrà essere rilasciata direttamente all'incaricato del trasporto in possesso di specifica qualifica professionale dell'impresa autorizzata all'esercizio del trasporto di cadaveri.

Le Autorizzazioni di cui innanzi sono soggette a verifica annuale, da parte del Comune, previo accertamento della permanenza:

- a) dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
- b) dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31.05.1965, n. 575 anche per il direttore tecnico dell'impresa;
- c) del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'impresa funebre interessata può richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre e di trasporto funebre a condizioni che invii all'Ufficio preposto al commercio (SUAP) istanza di richiesta corredata da documentazione attestanti il possesso dei requisiti di cui al punto precedente.

Il personale dell'impresa in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Agerola (NA) o di altro Comune, purché iscritto nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito, può svolgere tutte le prestazioni e i servizi previsti dall'art. 1 comma 2 dell'allegato A alla Legge Regionale 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato commercio in posto fisso, generi non alimentari, per la vendita di casse funebri ed articoli funebri e di soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari e disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persone di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed il solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre, possono prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista, possono svolgere il trasporto funebre.

Art. 45

Imprese Edili - adempimenti

In virtù di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della L.R. n.12/2001 e s.m.i. , le imprese che intendono eseguire lavori cimiteriali devono assicurare di essere in possesso di:

1. Iscrizione alla CCIAA competente per territorio per l'attività da svolgere;
2. Documento previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
3. Regolarità contributiva e previdenziale del personale utilizzato per effettuare il lavoro, dichiarato nel documento di cui al punto 2 .

Pertanto per l'esecuzione di lavori di riparazione,manutenzione straordinaria di loculi ossari, nonché di costruzione e/o sostituzione di lapidi e copri tomba ecc. nei campi di inumazione, gli interessati

debbono valersi dell'opera di privati imprenditori in possesso dei requisiti di cui ai punti 1-2-3 , a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione con cadenza annuale da rilasciarsi da parte del servizio comunale competente dietro domanda corredata dai documenti sopra citati.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati periodicamente dal Comune.

Art. 46

Divieti

È fatto divieto di costruire, nell'area cimiteriale, cappelle o tombe private.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'allegato A alla legge regionale 12/2001 modificata dalla legge regionale 7/2013, è vietato alle imprese abilitate all'esercizio dell'attività funebre:

- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) la gestione e la manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e struttura collettive, dotato di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

Infine è fatto divieto alle imprese di:

- 1) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- 2) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- 3) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO XI - TARIFFE E SANZIONI

Art. 47

Tariffe

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe già approvate possono essere variate dalla Giunta Comunale anche tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità di euro superiore.

Art. 48

Sanzioni

Se il fatto non costituisce reato, le imprese che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre incorrono in quanto riportato nell'art. 8 bis comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), avranno sospesa l'attività da uno a sei mesi con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00. Il comune provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione, e comunica al comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale l'atto di sospensione o di revoca.

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative di cui sopra saranno destinate alla cura delle aiuole, alla manutenzione e alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza del cimitero comunale.

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella misura minima di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione all'entità della violazione. Il Responsabile del servizio di Polizia Comunale è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

TITOLO XII - NORME FINALI

Art. 49

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265 , alla legge n.26 del 28.2.2001 e alle leggi Reg.li n.12 del 24.11.2001, n.20 del 9.10.2006 e n.7 del 25.7.2013 , alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).